



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 22/9 DEL 18.5.2005**

**Oggetto:** Ente Sardo Industrie Turistiche. Procedura di soppressione ai sensi dell'art. 26 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7. Nomina del Commissario liquidatore e del collegio sindacale.

L'Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio riferisce su quanto disposto dall'art. 26 della Legge finanziaria 2005, che disciplina la soppressione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche ed il conseguente passaggio delle funzioni all'Assessorato del Turismo.

In proposito, l'Assessore ricorda come – a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 24 novembre 2004 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione – l'Ente sia attualmente affidato alla gestione del commissario straordinario, dott. Stefano Landi.

In ossequio a quanto disposto dal comma 3 del richiamato art. 26, l'Assessore sottolinea la necessità di provvedere alla nomina sia di un commissario liquidatore, sia di un collegio sindacale composto da tre membri.

A norma del quarto comma dello stesso articolo, una volta nominato con Decreto del Presidente della Regione, il commissario liquidatore presenterà alla Giunta regionale – entro due mesi dalla sua nomina – un programma di liquidazione dei beni dell'Ente. La successiva approvazione del programma da parte della Giunta regionale, con la contestuale attribuzione di apposite direttive, determinerà – una volta notificata – la piena operatività dello stesso commissario liquidatore il quale, a norma del comma 7 del richiamato art. 26, non potrà protrarre le operazioni di liquidazione oltre ventiquattro mesi dalla data della notifica.

Per quanto riguarda i compensi da corrispondere al commissario liquidatore ed al collegio dei revisori, lo stesso art. 26, comma 3, fa riferimento a quelli previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della L.R. 20/1995.

Secondo quanto disciplinato dal comma 8, alla cessazione della gestione liquidatoria, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui



l'Esit era titolare e negli obblighi derivanti da contratti o convenzioni o spettanti allo stesso in forza di legge.

Le deliberazioni del commissario liquidatore concernenti l'alienazione di beni immobili sono soggette al controllo di cui alla L.R. 14/1995, così come previsto dall'art. 26, comma 9, della richiamata legge n. 7

In merito al personale dell'Ente, l'art. 27 della Legge finanziaria dispone che entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della stessa, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione regionale nella qualifica o area professionale rivestita all'atto dell'inquadramento.

Tanto premesso, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio sottopone l'argomento all'attenzione della Giunta regionale.

La Giunta regionale, udito l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dello stesso Assessorato

#### **DELIBERA**

- di nominare fino al termine della gestione liquidatoria e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data della notifica contemplata dal quinto comma dell'art. 26 della L.R. 7/2005:
  1. quale commissario liquidatore: Claudio Amedeo Pinna
  2. quali componenti del collegio sindacale:
    - Presidente: Roberto Cabras
    - Componente: Cristiano Cincotti
    - Componente: Andrea Fois.
- di attribuire al commissario liquidatore ed al collegio dei revisori come sopra nominati le indennità previste dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della L.R. 20/1995.

**Il Direttore Generale**

**Il Presidente**